



COMUNE DI VIGODARZERE

***REGOLAMENTO
DI
POLIZIA LOCALE***

**ADOTTATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 55 DEL 28.12.2020
IN VIGORE DAL 17.02.2021**

INDICE

CAPO I° – NORME GENERALI

- Art. 1 – Oggetto e campo di applicazione**
- Art. 2 – principi organizzativi**
- Art. 3 – Funzione degli appartenenti al Settore Polizia Locale**

CAPO II°- ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

- Art. 4 – L'organico**
- Art. 5 – Struttura del servizio**
- Art. 6 – Personale del servizio di Polizia Locale**
- Art. 7 – Attribuzioni del Comandante**
- Art. 8 – Attribuzione del Vice Comandante**
- Art. 9 – Compiti degli Ispettori responsabili dei servizi**
- Art. 10 – Compiti degli Istruttori responsabili di unità operative**
- Art. 11 – Compiti degli Agenti**
- Art. 12 – Qualifiche rivestite dal personale del servizio**
- Art. 13 – Collaborazione con le altre forze di Polizia**
- Art. 14 – Collaborazione con la Protezione Civile**
- Art. 15 – Assistenza legale e copertura assicurativa**

CAPO III°- PERSONALE

- Art. 16 – Reclutamento**
- Art. 17 – Requisiti**
- Art. 18 – Formazione, perfezionamento e aggiornamento personale**
- Art. 19– Impiego degli appartenenti alla Polizia Locale**
- Art. 20 – Personale amministrativo**
- Art. 21 – Norme di comportamento**

CAPO IV°- UNIFORME E MODALITA' DI SERVIZIO

- Art. 22 – Uniforme**
- Art. 23 – Arma di ordinanza**
- Art. 24 – Strumenti e mezzi in dotazione**
- Art. 25 – Servizi in uniforme**
- Art. 26 – Tessere di servizio**
- Art. 27 – Servizi stradali apiedati**
- Art. 28 – Servizio a bordo di veicoli**
- Art. 29 – Obbligo di intervento**
- Art. 30 – Servizi distaccati all'interno dell'amministrazione**
- Art. 31 – Servizi esterni presso altre amministrazioni**
- Art. 32 – Servizi effettuati per conto di privati**
- Art. 33 – Prolungamento del servizio**
- Art. 34 – Divieti, segreto d'ufficio e obbligo alla riservatezza**
- Art. 35 – Orario di lavoro**
- Art. 36 – Rapporti interni al Settore Polizia Locale**
- Art. 37 – Comportamento in pubblico**
- Art. 38 – Salute in servizio**
- Art. 39 – Istanze e reclami**
- Art. 40 – Encomi ed elogi**

Art. 41 – Sanzioni disciplinari
Art. 42 – incompatibilità

CAPO V°- L'ARMAMENTO DEGLI APPARTENENTI ALLA POLIZIA LOCALE
--

Art. 43 – Oggetto di disciplina del Capo V°
Art. 44 – Tipo delle armi in dotazione
Art. 45 – Acquisto delle armi e del munizionamento
Art. 46 – Assunzione in carico delle armi e del munizionamento
Art. 47 – Consegna delle armi e del munizionamento
Art. 48 – Doveri del consegnatario dell'arma
Art. 49 – Denuncia dello smarrimento o furto dell'arma
Art. 50 – Determinazione dei servizi da svolgersi con armi
Art. 51 – Determinazione dei servizi da svolgersi senza armi
Art. 52 – Servizi prestati con arma
Art. 53 – Modalità e assegnazione dell'arma
Art. 54 – Servizi di collegamento o di rappresentanza
Art. 55 – Servizi esplicati fuori dell'ambito territoriali per soccorso o in supporto
Art. 56 – Funzioni ausiliari di pubblica sicurezza
Art. 57 – Assegnazione dell'arma per difesa personale
Art. 58 – Addestramento
Art. 59 – Porto d'armi per la frequenza dei poligoni di tiro a segno
Art. 60 – Pubblicità del Regolamento
Art. 61 – Comunicazione del regolamento
Art. 62 – Leggi ed atti regolamentari
Art. 63 – Rinvio a disposizioni generali
Art. 64 – Entrata in vigore del presente Regolamento

REGOLAMENTO COMUNALE DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE

CAPO I° - NORME GENERALI

ART. 1 - OGGETTO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento disciplina il Servizio di Polizia Locale ai sensi della normativa vigente in materia. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia al Regolamento organico del personale comunale.

ART. 2 - PRINCIPI ORGANIZZATIVI

Il Sindaco o l'Assessore delegato sovrintende al Servizio di Polizia Locale impartendo le direttive sulla funzionalità del servizio svolgendo i necessari compiti di indirizzo, coordinamento e controllo.

Il servizio di Polizia Locale è costituito in struttura organizzativa funzionale, operante nell'ambito dell'Amministrazione Comunale denominata: SETTORE POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE ed è diretto e coordinato dal Comandante che è responsabile verso il Sindaco, in piena autonomia, dell'addestramento, della disciplina e della gestione del servizio, secondo l'organizzazione prevista dal vigente Regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi.

Il Servizio di Polizia Locale esercita le sue funzioni avvalendosi della propria struttura organizzativa costituita da Servizi. Ogni servizio è articolato in Unità Operative.

L'organizzazione dovrà corrispondere a criteri di funzionalità ed efficienza, in rapporto ai flussi di popolazione, alle caratteristiche socio-economiche della comunità ed ai principi del decentramento amministrativo.

ART. 3 - FUNZIONI DEGLI APPARTENENTI AL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE.

Gli appartenenti al Settore Polizia Municipale svolgono le funzioni previste dalla legislazione statale, regionale, dallo Statuto e dai Regolamenti Comunali, ottemperando altresì alle disposizioni amministrative emanate dagli enti e dalla autorità competenti.

Gli appartenenti al Settore Polizia Locale, nei limiti delle proprie attribuzioni, e nell'ambito delle direttive impartite dall'Amministrazione Comunale a norma della Legge quadro 07 marzo 1986, n. 65, esercitano:

- le funzioni di polizia urbana;
- il servizio di polizia stradale, ai sensi dell'art. 12 del decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
- le funzioni di polizia giudiziaria rivestendo a tal fine la qualifica di agenti di polizia giudiziaria, riferita agli addetti (agenti), o ufficiali di polizia giudiziaria, riferita al responsabile del corpo e agli addetti al coordinamento e al controllo, ai sensi dell'art. 57 del Codice di Procedura Penale.
- le funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza ai sensi dell'art. 3 della Legge 07 marzo 1986, n. 65 ed a norma dell'art. 5 della stessa Legge, previo conferimento del decreto di riconoscimento della qualità di agente di pubblica sicurezza, da parte del Prefetto, al quale l'Amministrazione invia la documentazione relativa ai requisiti di cui all'art. 5, 2° comma, della citata Legge n. 65/86 nonché gli esiti degli accertamenti sanitari eseguiti anche al fine del porto dell'arma.

Il personale della Polizia Locale, nell'ambito del territorio comunale, collabora con le altre forze di Polizia, per la realizzazione di interventi coordinati sul territorio.

Nell'esercizio di tali funzioni il personale opera nel rispetto delle intese intercorse fra dette Autorità ed il Sindaco.

CAPO II° - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

ART. 4 - L'ORGANICO

L'organico del Settore di Polizia Locale è determinato dalla Giunta Comunale in relazione agli obiettivi ad alle esigenze del servizio tenendo conto dei seguenti parametri:

- Territorio;
- Densità della popolazione e suoi riflessi;
- Livelli di scorrimento del traffico;
- Caratteristiche socio-economiche della comunità locale,
- Servizi resi alla comunità.

La programmazione del personale è soggetta a revisione ciclica in conformità ai criteri indicati dalla normativa vigente ed ai parametri di cui al precedente comma.

ART 5 - STRUTTURA DEL SERVIZIO

Il Servizio di Polizia Locale è organizzato in due partizioni denominati "Nuclei": Nucleo Polizia Stradale , Nucleo Polizia Giudiziaria.

Il Nucleo di Polizia Stradale si occupa di: servizi di polizia stradale, gestione sanzioni, viabilità e traffico, infortunistica stradale.

Il Nucleo di Polizia Giudiziaria si occupa di: apprendere le notizie di reato, perseguire i reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercare gli autori degli stessi, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere tutto ciò che possa servire per il rispetto della legge e del principio di legalità.

Il Comandante della Polizia Locale, con proprio provvedimento, può articolare detti nuclei in ulteriori ripartizioni denominate "Squadre" o "Uffici". Lo stesso può avocare a se specifiche competenze e/o affidare la responsabilità di ciascun Nucleo o Ufficio a un dipendente, scelto tra il personale appartenente alla Polizia Locale, rientrante nelle categorie D o C.

ART. 6 - PERSONALE DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE

Il servizio di Polizia Locale espleta i servizi d'istituto con personale maschile e femminile con parità di attribuzioni, di funzioni, di trattamento economico e di progressione di carriera.

Il personale della Polizia Locale si suddivide in quattro categorie:

1. AGENTI

(Agente, Agente scelto, Assistente, Assistente scelto)

2. ISTRUTTORI

(Vice Istruttore, Istruttore, Istruttore capo)

3. ISPETTORI

(Vice Ispettore, Ispettore, Ispettore capo)

4. UFFICIALI

(Vice Commissario, Commissario).

I distintivi di grado vengono attribuiti con Decreto del Sindaco del Comune, su proposta del Comandante, in base alle funzioni svolte e all'anzianità di servizio, secondo i criteri previsti dalla normativa regionale.

I distintivi di specialità della Polizia Locale sono attribuiti dal Comandante.

Il personale della Polizia Locale al quale, per il venir meno dei requisiti previsti dalla legge, viene sospesa o revocata la qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza non può essere impiegato presso Uffici o Servizi del Corpo di Polizia Locale.

L'Amministrazione Comunale per tutto il periodo della sospensione impiega il dipendente presso altri settori comunali compatibilmente con le mansioni e il livello rivestito.

In caso di revoca definitiva della qualifica trovano applicazione le disposizioni contenute nell'art.

21 comma 4 e 4 bis del C.C.N.L. 06/07/1995 e successive modificazioni e integrazioni.

ART. 7 - ATTRIBUZIONI DEL COMANDANTE

Il Comandante della Polizia Locale è responsabile verso il Sindaco, dell'addestramento, della disciplina e dell'impiego tecnico-operativo degli appartenenti al Corpo e dell'utilizzo delle risorse in dotazione.

In conformità agli obiettivi generali dell'Amministrazione Comunale, alla cui determinazione può collaborare, il Comandante:

- a) assicura l'osservanza delle direttive generali e dei programmi elaborati dagli organi comunali, curando l'esecuzione dei provvedimenti degli organi stessi;
- b) emana direttive e disposizioni e vigila sull'espletamento del servizio;
- c) assicura il coordinamento tra i servizi e coordina i servizi di maggiore importanza e delicatezza;
- d) cura l'addestramento e l'aggiornamento professionale degli appartenenti al Corpo;
- e) dispone l'assegnazione del personale dipendente ai vari servizi, assicurando la migliore utilizzazione e l'efficace impiego delle risorse umane e strumentali disponibili;
- f) cura le relazioni con le altre strutture del Comune allo scopo di garantire reciproca integrazione e complessiva coerenza operativa;
- g) cura i rapporti con l'Autorità Giudiziaria;
- h) rappresenta la Polizia Locale del Comune di Vigodarzere nei rapporti interni ed esterni ed in occasione di funzioni, manifestazioni e cerimonie pubbliche;
- i) promuove iniziative atte a valorizzare l'operato degli appartenenti al Corpo e finalizzate al conseguimento di un rapporto sempre più costruttivo con la cittadinanza e gli organi d'informazione
- j) promuove, di concerto con l'Amministrazione, nel rispetto della Legge n. 65/86 e per le finalità in essa sancite, relazioni con le altre forze di Polizia dello Stato, onde favorire migliori rapporti di collaborazione, oltre quelli espressamente richiesti dalle competenti autorità. Lo scopo primario di tali rapporti è quello di stabilire un effettivo coordinamento al fine della resa di un servizio sempre più consono alla collettività così come richiesto dalle istituzioni e dai cittadini;
- k) predispone le proposte per il bilancio preventivo e consuntivo inerenti il Settore di Polizia Locale;
- l) partecipa alle commissioni dei concorsi relativi al personale della Polizia Locale;
- m) informa il Sindaco sui risultati ottenuti dal Corpo e sulla sua efficacia rispetto alle direttive ricevute.

ART. 8 - ATTRIBUZIONI DEL VICE COMANDANTE

Il Vice Comandante cura e sovrintende iniziative o interventi generali e trasversali ai vari Servizi del Corpo. Collabora direttamente col Comandante alla programmazione e pianificazione generale ed al controllo gestionale delle risorse e dell'attività del Corpo nel suo complesso.

Il Vice Comandante cura l'organizzazione e la gestione dei Servizi secondo gli ordini e le direttive del Comandante. Lo stesso è responsabile di un Servizio.

Collabora all'attività di studio e ricerca per l'individuazione di specifiche necessità di servizi o di attività da parte dei cittadini.

In assenza del Comandante esercita le funzioni vicarie di direzione della Polizia Locale.

ART. 9 - COMPITI DEGLI ISPETTORI RESPONSABILI DEI SERVIZI.

Gli Ispettori responsabili dei servizi sono definiti dal regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi; in particolare essi coordinano e dirigono le attività svolte nella struttura alla quale sono direttamente preposti.

Sono responsabili della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati, della gestione del personale e delle risorse strumentali ad essi assegnati.

All'inizio di ogni anno i responsabili dei Servizi presentano al Comandante una relazione scritta sull'attività svolta nell'anno precedente.

I responsabili dei Servizi coadiuvano il Comandante e sono responsabili della struttura alla quale sono assegnati nonché della disciplina e dell'impegno tecnico operativo del personale dipendente.

I compiti dei responsabili di servizio, nell'ambito della struttura operativa cui sono assegnati, sono principalmente i seguenti:

- a) coordinare le Unità Operative del Servizio anche emanando disposizioni di servizio verbali e stabilendo modalità di esecuzione;

- b) fornire istruzioni operative e chiarimenti normativi al personale subordinato;
- c) curare la disciplina del personale adottando gli opportuni provvedimenti per ottenere i risultati richiesti.

ART. 10 - COMPITI DEGLI ISTRUTTORI RESPONSABILI DI UNITÀ OPERATIVE

Gli Istruttori responsabili delle unità operative, nell'ambito delle singole strutture, provvedono in particolare a:

- a) fornire istruzioni normative ed operative al personale subordinato: aggiornare periodicamente il personale dipendente sulla normativa legislativa e regolamentare di competenza;
- b) disciplinare l'impiego tecnico-operativo del personale dipendente secondo le necessità ed in ottemperanza alle direttive impartite dal Comandante;
- c) controllare che il personale dipendente espliciti gli incarichi ricevuti in modo esauriente e nel rispetto delle disposizioni ricevute;
- d) relazionare periodicamente sullo stato della circolazione stradale e sulle attività svolte, ed esprimere motivato parere sui provvedimenti che riguardano le attribuzioni di competenza;
- e) coordinare di persona servizi esterni di particolare importanza.

ART. 11 - COMPITI DEGLI AGENTI

Gli Agenti collaborano all'istruttoria, formazione e predisposizione di atti, riferiti ad attività di polizia amministrativa e giudiziaria.

Sono responsabili dell'adempimento di disposizioni ricevute e dell'istruzione di pratiche connesse all'attività di Polizia Locale con applicazione di leggi e regolamenti.

Predispongono atti nei servizi: edilizio, commerciale, urbanistico e di infortunistica stradale.

Redigono relazioni, rapporti giudiziari ed amministrativi sulle attività espletate.

Controllano l'uso di strumenti tecnici di lavoro anche complessi e lo stato d'uso dei veicoli di servizio.

Gli Agenti di Polizia Locale, in relazione alle qualifiche possedute di cui al successivo art. 12, espletano tutte le mansioni inerenti le funzioni di istituto, eseguono gli ordini e le direttive ricevute, applicano le leggi e i regolamenti, elevano i relativi verbali di contestazione e accertamento, comminano infine le sanzioni pecuniarie principali ed accessorie.

Offrono al Comandante ogni utile contributo per il miglioramento dei Servizi.

Svolgono le proprie funzioni quali appiedati o a bordo di veicoli, utilizzano tutti gli strumenti e le apparecchiature tecniche di cui devono essere muniti per l'esecuzione di tutti i compiti istituzionali.

Gli Agenti di Polizia Locale, in relazione alle qualità possedute e di cui al successivo art. 12 espletano tutte le mansioni inerenti le funzioni d'istituto attenendosi alle disposizioni impartite.

ART. 12 – QUALIFICHE RIVESTITE DAL PERSONALE DEL SERVIZIO

Il personale del Corpo di Polizia Locale, nell'ambito territoriale del Comune e nei limiti delle proprie attribuzioni e della categoria d'appartenenza, riveste le qualifiche di:

- a) Pubblico ufficiale, ai sensi dell'art. 357 del Codice Penale;
- b) Agente di Polizia Giudiziaria, ai sensi dell'art. 57, secondo comma, del Codice di Procedura Penale;
- c) Ufficiale di Polizia Giudiziaria, ai sensi dell'art. 57, terzo comma, del Codice di Procedura Penale, quanto al Comandante, agli Ispettori e agli Istruttori addetti al coordinamento e controllo.
- d) Agente di Pubblica Sicurezza, ai sensi dell'art. 5 della legge 7.3.1986, n. 65. Art. 15 – Rapporto gerarchico

Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale sono tenuti ad eseguire le direttive e gli ordini impartiti dai superiori gerarchici, nei limiti del loro stato giuridico e delle leggi.

Il superiore gerarchico ha l'obbligo di dirigere l'operato del personale dipendente e di assicurare, con istruzioni specifiche, il buon andamento del servizio.

Spetta ad ogni superiore gerarchico l'obbligo di vigilare sul rispetto delle norme di servizio e di comportamento di tutto il personale: nell'ambito delle proprie attribuzioni, tutela la dignità dei subordinati in termini di pari opportunità, nell'ambito del servizio e della qualificazione professionale.

Nell'ambito dei rapporti con l'utenza, qualora si rendesse necessario il suo intervento, il superiore gerarchico, nel pieno rispetto delle leggi, è tenuto a salvaguardare la dignità e la professionalità del subordinato.

L'ordine impartito da un superiore va sempre eseguito, purché lo stesso non sia lesivo della dignità personale e professionale del subordinato o, comunque, non sia manifestamente illegittimo o illecito.

Qualora si rendesse necessario, per motivi particolari e contingenti legati al servizio, le direttive tra personale sono regolate come segue: a parità di qualifica, il rapporto funzionale è determinato dall'anzianità nella qualifica; a parità di anzianità nella qualifica, il rapporto funzionale è determinato dall'anzianità generale di servizio e, infine, dall'età anagrafica.

ART. 13 - COLLABORAZIONE CON LE ALTRE FORZE DI POLIZIA

Nell'ambito del territorio comunale il personale della Polizia locale, collabora, secondo le proprie competenze, con le altre forze di Polizia per la realizzazione di interventi coordinati sul territorio.

Nell'esercizio di tali funzioni il personale opera nel rispetto delle intese intercorse fra le dette Autorità ed il Sindaco e le conseguenti direttive.

Nel caso di richiesta d'intervento in operazioni al di fuori delle intese, la collaborazione potrà essere prestata dopo l'autorizzazione del Sindaco. In situazioni di emergenza, l'autorizzazione può essere data dal Comandante, che ne informerà al più presto il Sindaco.

ART. 14 - COLLABORAZIONE CON LA PROTEZIONE CIVILE

Il Comando di Polizia locale, in quanto struttura permanente operante sul territorio comunale, collabora con il servizio di Protezione civile, assolvendo – per la parte di competenza – ai compiti di primo soccorso ed agli altri compiti di istituto, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia e dal Piano Comunale di Protezione Civile.

ART. 15 - ASSISTENZA LEGALE E COPERTURA ASSICURATIVA

L'Amministrazione comunale adotta le iniziative necessarie per la copertura assicurativa della responsabilità civile di tutti gli appartenenti al Comando di Polizia locale, ivi compreso il patrocinio legale, salvo le ipotesi di dolo e colpa grave, secondo quanto previsto dalle norme contrattuali.

La polizza di assicurazione relativa ai mezzi di trasporto di proprietà dell'Amministrazione è in ogni caso integrata con la copertura dei rischi di lesioni o decesso del dipendente addetto alla guida e delle persone trasportate per motivi di istituto.

L'Amministrazione comunale adotta le iniziative necessarie per la copertura assicurativa per infortuni, invalidità permanente e caso morte derivanti da cause di servizio.

CAPO III - PERSONALE

ART. 16 - RECLUTAMENTO

Il personale di Polizia Locale viene assunto mediante concorso pubblico a tempo indeterminato e determinato oppure mediante l'istituto della mobilità esterna.

La fase concorsuale si articola come segue:

- a) una o più prove scritte;
- b) prova orale;
- c) prova fisico-attitudinale per specifiche professionalità.

Per le arti compatibili trova applicazione il regolamento dell'Ente sulle modalità di accesso agli impieghi e sulle selezioni per la selezione del personale.

ART.17 - REQUISITI

L'accesso al Servizio di Polizia Locale e alle progressioni verticali sono subordinate al possesso dei seguenti requisiti specifici, oltre ai requisiti generali previsti dalle norme di legge:

a) requisiti necessari per la nomina ad Agente di Pubblica Sicurezza:

- godimento diritti civili e politici;
- non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo, anche irrogata con sentenza prevista dall'art. 444 del codice di procedura penale (c.d. patteggiamento);
- non essere stato e non essere attualmente sottoposto a misure di prevenzione;
- non essere stato espulso dalle Forze Armate o da Corpi militarmente organizzati, o destituito dai pubblici uffici;
- non avere prestato servizio civile ai sensi dell'art. 15 comma 7 della legge 08/07/1998 nr. 230.

b) titolo di studio come previsto dal CCNL;

c) patente di abilitazione alla guida di autoveicoli e motocicli di categoria A-B.

d) idoneità o abilitazione all'uso delle armi comuni da sparo ed alla conduzione di tutti i veicoli in dotazione al corpo.

e) requisiti fisici:

- sana e robusta costituzione fisica accertata preventivamente con certificato medico;
- idoneità psico-fisica all'uso delle armi che saranno accertate a cura dell'Amministrazione Comunale prima dell'immissione in servizio;
- idoneità fisica al servizio di Polizia Locale e specificamente al servizio operativo esterno.

Sono imperfezioni od infermità psico-fisiche che comportano la non ammissione al concorso oppure il diniego all'accesso al Servizio di Polizia Locale quelle indicate dall'art. 2 del D.P.R. 23/12/1983 nr. 904 da elencare espressamente nel bando.

ART. 18 - FORMAZIONE, PERFEZIONAMENTO E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

Il personale della Polizia Locale di nuova assunzione frequenta obbligatoriamente un programma di istruzione e formazione, il cui contenuto e le cui caratteristiche vengono di volta in volta definiti dal comando.

Al personale della Polizia Locale viene rilasciata, previo superamento del relativo corso, la patente di servizio prevista per legge.

Periodicamente e per tutto il personale in forza al Corpo dovranno essere tenuti corsi di aggiornamento e perfezionamento finalizzati alla conoscenza delle nuove disposizioni legislative, al fine di assicurare in via continuativa un adeguato livello di professionalità degli addetti.

ART. 19 - IMPIEGO DEGLI APPARTENENTI ALLA POLIZIA LOCALE

Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale non possono essere impiegati in compiti che non siano attinenti al servizio di istituto.

Non possono essere trasferiti presso altri organi, uffici o servizi dell'Amministrazione Comunale, a meno che non venga espressamente richiesto dall'interessato, previo parere favorevole della Giunta Comunale.

ART. 20 - PERSONALE AMMINISTRATIVO

L'attività burocratico-amministrativa e tecnica del Servizio di Polizia Locale può essere svolta anche da personale amministrativo che dipende gerarchicamente e disciplinarmente dal Comandante e dagli altri Ufficiali.

Il servizio è svolto in abiti borghesi o con una divisa predisposta dal Comando; il personale è tenuto al massimo decoro esteriore.

Talune attività burocratico-amministrativa potrà essere appaltata ad enti/società esterne, nel rispetto delle normative vigenti, in particolare in materia di Privacy.

ART. 21 - NORME DI COMPORTAMENTO

Gli appartenenti al Servizio sono tenuti reciprocamente ad osservare rispetto e massima lealtà di comportamento nei confronti dei superiori, colleghi e subalterni, oltre che dei cittadini.

Durante il servizio svolto in luogo pubblico, l'appartenente al Corpo deve mantenere un contegno irreprensibile, operando con senso di responsabilità, in modo da riscuotere sempre la stima, il rispetto e la fiducia della collettività.

Deve salutare la persona che lo interpella o a cui si rivolge.

L'appartenente al Corpo deve fornire il proprio nome quando richiesto e/o il numero di matricola sempre se richiesto.

Quando opera in abito civile deve prima qualificarsi esibendo la tessera di servizio.

Gli appartenenti alla Polizia Locale debbono avere particolare cura della propria persona. Debbono osservare, in ogni caso, le norme di comportamento dei dipendenti della Pubblica Amministrazione.

CAPO IV – UNIFORME E MODALITA' DI SERVIZIO

ART. 22 – UNIFORME

L'Amministrazione fornisce l'uniforme tradizionale, l'uniforme operativa di servizio e quanto necessita per gli appartenenti al Settore di Polizia Locale.

Le caratteristiche delle uniformi sono determinate dalla Legge Regionale 20 dicembre 1991, n. 33 e successive modificazioni.

I periodi di fornitura, le qualità dei capi delle uniformi, gli accessori da indossare, nonché gli oggetti di equipaggiamento personale, sono stabiliti dall'apposito provvedimento.

E' fatto obbligo al personale addetto al servizio di polizia stradale, in orario notturno o con scarsa visibilità, di indossare i manicotti e il copri berretto gommato di color giallo rifrangente; è fatto divieto a tutti gli appartenenti al Settore di Polizia Locale di apportare modifiche visibili aggiunte all'uniforme assegnata.

ART. 23 - ARMA D'ORDINANZA

Il servizio di Polizia Locale comporta l'uso delle armi.

Il personale in servizio, in possesso del decreto di riconoscimento della qualità di Agente di Pubblica Sicurezza e dei requisiti psico-fisici necessari al rilascio del porto d'armi, è dotato dell'arma d'ordinanza, secondo quanto disposto dal regolamento comunale previsto dal Decreto Ministero dell'Interno 04 marzo 1987, n. 145.

Il Responsabile del Servizio può disporre che gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale siano dotati di manette, di spray irritante privo di effetti lesivi permanenti e di altri strumenti protettivi che tutelino la loro incolumità fisica, in relazione al tipo di servizio prestato.

ART. 24 - STRUMENTI E MEZZI IN DOTAZIONE

Le caratteristiche dei mezzi e degli strumenti operativi in dotazione al Settore Polizia Municipale sono disciplinati in conformità all'art. 6 della Legge quadro 07 marzo 1986, n. 65 e dell'art. 3 della Legge Regionale.

Gli strumenti e le apparecchiature vengono assegnati in dotazione al Settore e ai singoli addetti; chi li ha in consegna o ne ha la responsabilità è tenuto ad usarli correttamente ai fini del servizio ed a conservarli in buono stato, segnalando ogni necessità di manutenzione.

E' fatto obbligo di denunciare ai competenti organi di polizia e al Settore lo smarrimento o la sottrazione di strumenti o apparecchiature di servizio o del distintivo di riconoscimento personale.

ART. 25 - SERVIZI IN UNIFORME

In servizio, gli appartenenti al settore di Polizia Locale debbono vestire l'uniforme regolamentare. Durante tali servizi gli appartenenti al settore debbono essere muniti della tessera di servizio, di cui all'articolo successivo, e tenere un contegno consono alla qualifica rivestita.

La dispensa temporanea dall'indossare in servizio l'uniforme, può essere accordata dal Comandante:

- quando ciò sia necessario per espletamento del servizio;
- per motivi di salute su presentazione dell'interessato di idonea certificazione medica.

ART. 26 - TESSERA DI SERVIZIO

Gli appartenenti al settore Polizia Locale sono muniti di una tessera di servizio fornita dall'Amministrazione che certifica l'identità, il grado e la qualifica della persona nonché gli estremi del provvedimento dell'assegnazione dell'arma di cui all'art. 6 comma 4°, del Decreto del Ministero dell'Interno 04.03.1978, n. 145 per il personale abilitato al porto dell'arma.

Il modello della tessera è conforme a quello previsto dalla normativa regionale.

Tutti gli appartenenti al settore in servizio esterno debbono sempre portare con se la tessera di servizio.

Il documento è valido fino al cambio della qualifica.

ART. 27 - SERVIZI STRADALI APPIEDATI

Sono considerati servizi appiedati:

- regolazione manuale del traffico sugli incroci e sulle strade;
- servizio misto tra l'incrocio e l'attività mobile nelle strade adiacenti lungo un itinerario entro un certo raggio;
- servizio mobile lungo un itinerario, di ordine, di sicurezza, di rappresentanza e di scorta, secondo le esigenze contingenti.

ART. 28 - SERVIZIO A BORDO DI VEICOLI

I servizi appiedati possono essere integrati con servizi su veicoli; il Comandante impartisce le opportune direttive sulle modalità di impiego.

Tutti gli addetti al servizio possono essere adibiti alla guida dei veicoli disponibili per l'espletamento di compiti d'istituto.

Coloro che hanno in consegna come conducenti un veicolo di servizio devono condurlo con perizia ed accortezza, curandone la buona tenuta e segnalando ogni necessità di ordinaria e straordinaria manutenzione.

ART. 29 - OBBLIGO DI INTERVENTO

Restando fermo l'espletamento dei doveri derivanti dalla qualifica di agente o ufficiale di polizia giudiziaria, gli appartenenti al Settore Polizia Locale hanno l'obbligo di intervenire in tutti i compiti derivanti dalle funzioni d'istituto.

ART. 30 - SERVIZI DISTACCATI ALL'INTERNO DELL'AMMINISTRAZIONE

Nell'ambito dei compiti di istituto, il distacco di appartenenti al Settore, presso altri Settori dell'Amministrazione Comunale, deve essere autorizzato singolarmente dal Comandante, in conformità alle disposizioni che disciplinano la mobilità.

ART. 31 - SERVIZI ESTERNI PRESSO ALTRE AMMINISTRAZIONI

Gli appartenenti al settore di Polizia Locale possono essere impegnati, singolarmente o riuniti in squadre operative, per effettuare servizi di natura temporanea presso altre Amministrazioni locali, previa comunicazione al Prefetto ove richiesta.

Tali servizi vengono prestati previa intese tra le Amministrazioni interessate con le modalità stabilite con deliberazione dalla Giunta Comunale.

In casi di urgenza per motivi di soccorso a seguito di calamità e disastri, il Sindaco può ordinare il distacco. Al personale distaccato si applicano le disposizioni previste dal regolamento organico del personale per le missioni e trasferte dei dipendenti; al Comune di Vigodarzere spetta il rimborso delle spese sostenute per l'impiego del predetto personale.

Il Comandante della Polizia Locale gestisce direttamente servizi stradali in collegamento con quelli dei Comuni confinanti per necessità derivanti da particolari situazioni legate alla circolazione, a manifestazioni o altre evenienze straordinarie.

ART. 32 - SERVIZI EFFETTUATI PER CONTO PRIVATI

Il Sindaco può autorizzare il Comandante all'effettuazione di servizi per conto e su richiesta di enti privati o di singoli cittadini; tali servizi possono riguardare soltanto compiti propri delle funzioni d'istituto del Settore Polizia Locale.

La tariffa per i servizi suddetti viene stabilita dalla Giunta Comunale ed è incamerata dalla Tesoreria Comunale.

ART. 33 - PROLUNGAMENTO DEL SERVIZIO

Il prolungamento del servizio è obbligatorio nei seguenti casi:

- per portare a compimento un'operazione di servizio già iniziata e non procrastinabile;
- per far fronte a situazioni di emergenza anche in assenza di ordini superiori;
- in attesa dell'arrivo in servizio della squadra del turno successivo in modo da procedere al cambio sul posto;
- per disposizioni del Comandante, o in sua assenza dal responsabile del servizio in occasione di particolari o straordinarie esigenze d'istituto da comunicarsi in seguito anche al Capo Settore Personale.

Per lo straordinario prestato sarà a discrezione dell'operatore scegliere tra il pagamento o il recupero; nel secondo caso si pagherà la differenza tra la paga oraria normale e lo straordinario.

ART. 34 - DIVIETI, SEGRETO D'UFFICIO E OBBLIGO ALLA RISERVATEZZA

Agli appartenenti al Settore di Polizia Locale è fatto divieto di:

- assentarsi dal servizio senza avvisare il superiore di turno;
- prestarsi alla stesura o presentazione di ricorsi o esposti da parte di cittadini;
- interessarsi ed interferire durante il servizio in questioni estranee al servizio stesso;
- fare uso dell'uniforme in orario non di servizio e fuori dal territorio comunale, salva l'autorizzazione del Sindaco o dall'Assessore da lui delegato.

Il personale del Settore Polizia Locale è tenuto alla più rigorosa osservanza del segreto d'ufficio; inoltre è fatto divieto di fornire notizie sulla vita privata degli appartenenti al Settore, ivi compresa la semplice indicazione del domicilio, residenza e numero telefonico.

La divulgazione di notizie d'interesse generale che non siano coperte dal segreto d'ufficio, concernenti l'attività dell'ufficio, servizi d'istituto, provvedimenti od operazioni di qualsiasi natura, sarà attuata dal Comandante, in osservanza d'eventuali specifiche direttive del Sindaco o dell'Assessore delegato.

Ai sensi della legge n. 241/1990, articoli 22 e seguenti, è escluso l'accesso ai documenti sotto elencati:

- a) ordini di servizio;
- b) relazioni di servizio e processi verbali;
- c) atti di polizia giudiziaria;
- d) atti concernenti il trattamento economico dei singoli dipendenti;
- e) fascicoli personali dei dipendenti;

f) atti recanti dati personali dei dipendenti ai sensi del Regolamento UE 2016/679.

L'accesso formale è consentito solo a coloro che dimostrino di avere interesse personale, attuale e diretto per fini di tutela giurisdizionale.

L'ufficio tratta le richieste di accesso ai documenti e la pubblicità degli atti e delle attività della Polizia locale, secondo le norme vigenti in materia.

ART. 35 - ORARIO DI LAVORO

Tutti gli appartenenti alla Polizia Locale dovranno eseguire turni di lavoro di complessive n. 36 (trentasei) ore settimanali che potranno essere ridotte a 35, come da CCNL, previo accordo con l'Amministrazione.

L'orario è disposto tenuto conto delle esigenze dei servizi e delle eventuali direttive dell'Amministrazione Comunale.

Il personale che abbia disimpegnato un servizio protrattosi fino a tarda ora notturna, non può essere comandato nel giorno successivo prima delle ore 13, salvo casi eccezionali e motivati.

Al personale della Polizia Locale spetta un giorno di riposo settimanale coincidente con la domenica.

I turni di riposo settimanale sono programmati, settimanalmente, contemperando, per quanto possibile, le esigenze del servizio con quelle del personale.

Il riposo settimanale qualora non possa, per motivi di servizio, essere fruito, è recuperato di norma entro il mese successivo.

ART. 36 - RAPPORTI INTERNI AL SETTORE DI POLIZIA LOCALE

Allo scopo di conseguire il massimo livello di collaborazione tra i diversi gradi di responsabilità, tutti gli appartenenti al settore Polizia Locale devono improntare i rapporti gerarchici e funzionali al massimo rispetto, cortesia e lealtà, nei confronti dei superiori, colleghi e subalterni, evitando di sminuire o menomarne in qualunque modo l'autorità, il prestigio e la dignità umana e professionale.

ART. 37 - COMPORTAMENTO IN PUBBLICO

Durante i servizi l'appartenente al Settore Polizia Locale deve mantenere un contegno corretto e un comportamento irreprensibile, operando con senso di responsabilità, in modo da riscuotere sempre la stima, il rispetto e la fiducia dei cittadini.

Egli deve corrispondere alle richieste dei cittadini, intervenendo o indirizzandoli secondo criteri di opportunità ed equità, operando in modo scevro da interessi personali.

Deve sempre salutare la persona che lo interpella o a cui si rivolge.

L'appartenente al settore deve fornire il proprio numero di matricola quando richiesto e, quando opera in abito civile, deve prima qualificarsi esibendo la tessera di servizio.

ART. 38 - SALUTO IN SERVIZIO

La forma del saluto degli appartenenti al settore di Polizia Locale in servizio isolato è quella convenzionale consistente nel portare la mano destra distesa lungo la visiera del copricapo.

Il saluto reciproco tra gli appartenenti al Corpo, nei confronti delle istituzioni e della Autorità che le rappresentano è un dovere.

Il personale ha l'obbligo di salutare inoltre:

- il Sindaco, gli Assessori in carica; ed il Segretario Generale;
- il SS Sacramento, la bandiera nazionale e quelle militari, il gonfalone della città, i gonfaloni dei Comuni decorati al valore militare e civile, le autorità ed i simboli dello stato ed i cortei funebri.
- E' fatto divieto di rendere il saluto durante l'espletamento del servizio di viabilità, d'ordine pubblico e di polizia giudiziaria.

ART. 39 - ISTANZE E RECLAMI

Le istanze ed i reclami possono essere presentati per iscritto al Comandante che non può recusare di riceverli.

Le risposte ai reclami e alle istanze presentate per iscritto sono comunicate all'interessato dal Comandante nella medesima forma e dallo stesso trasmesse per conoscenza al Sindaco.

ART. 40 - ENCOMI ED ELOGI

Gli appartenenti al Comando che si siano distinti per straordinari atti di merito, di abnegazione e di coraggio, possono essere premiati, avuto riguardo all'importanza dell'attività svolta e degli atti compiuti, come segue:

- a) elogio scritto del Comandante;
- b) encomio del Sindaco;
- c) encomio solenne del Consiglio Comunale, su proposta del Sindaco;
- d) proposta di ricompensa al valor civile, da rilasciarsi da parte del Ministero dell'Interno per atti di particolare coraggio e sprezzo del pericolo.

Gli elogi, gli encomi e le proposte di ricompensa al valor civile comportano la citazione all'ordine del giorno e sono registrati nello stato di servizio dell'interessato.

ART. 41 - SANZIONI DISCIPLINARI

Il personale che, con azioni od omissioni, viola doveri specifici o generici di servizio o tiene comunque un comportamento non conforme alla qualifica rivestita, incorre, fatte salve le eventuali sanzioni penali, nelle sanzioni disciplinari previste nelle norme contrattuali.

Le sanzioni disciplinari sono applicabili nei modi e nei termini indicati nelle norme legislative e contrattuali che regolano la specifica materia.

Il Comandante provvede direttamente all'irrogazione delle sanzioni disciplinari, del rimprovero verbale.

Per l'irrogazione di sanzioni superiori il Comandante segnala i fatti da contestare all'ufficio dell'Amministrazione del Comune appositamente individuato per i procedimenti disciplinari.

Il Comando assicura la gestione efficace ed omogenea del codice disciplinare, in relazione alla peculiarità delle funzioni svolte dalla Polizia locale.

ART. 42 - INCOMPATIBILITÀ

L'operatore di Polizia locale non può svolgere attività di commercio in qualsiasi forma, di collaborazione privata coordinata, né altre attività di lavoro subordinato od autonomo o di impresa privata, qualora esse siano in conflitto con gli interessi dell'Amministrazione, in relazione alle funzioni svolte dall'operatore stesso.

Le predette attività, nonché ogni altra che il Comandante della Polizia Locale accerti essere in conflitto di interessi, sono dichiarate incompatibili con le funzioni d'istituto e non possono essere autorizzate dall'Amministrazione del Comune.

E' consentita la partecipazione ad attività di volontariato ed ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale nel rispetto delle norme vigenti.

CAPO V° - L'ARMAMENTO DEGLI APPARTENENTI ALLA POLIZIA MUNICIPALE

ART. 43 - OGGETTO DI DISCIPLINA DEL CAPO V°

Il presente Capo V° in attuazione del D.M. 04.03.1987 n. 145, disciplina le dotazioni delle armi ed i servizi prestati con armi dagli appartenenti della Polizia Locale, fatte salve le disposizioni della Legge vigenti in materia di acquisto, detenzione, trasporto, porto, custodia ed impiego delle armi e delle munizioni.

I servizi prestati con armi possono essere eseguiti solo dagli appartenenti alla Polizia Locale in possesso della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza.

L'armamento in dotazione al personale della Polizia Locale avente la qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza è adeguato e proporzionato alle esigenze di difesa personale connesse ai servizi istituzionali.

ART. 44 - TIPO DELLE ARMI IN DOTAZIONE

Gli addetti alla Polizia Municipale aventi la qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza saranno dotati delle armi di cui al presente prospetto:

ARMI IN DOTAZIONE	
TIPO	CALIBRO
Pistola semiautomatica	9x21 o 40
Fucile per i servizi di polizia rurale o zoofila	12 (canna liscia) o 30-06 (canna rigata)

Non si ritiene di dotare la Polizia Locale:

- Della sciabola per i soli servizi di guardia d'onore in occasioni di feste o funzioni pubbliche.

ART. 45 - ACQUISTO DELLE ARMI E DEL MUNIZIONAMENTO

Il numero delle armi, di cui all'art. 3 del D.M. 4 marzo 1987, n. 145, in dotazione all'Ufficio di Polizia Locale, fissato con provvedimento dal Sindaco e comunicato al Prefetto di Padova, equivale al numero degli addetti in possesso della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza, maggiorato del 5%, come dotazione di riserva.

Il Sindaco provvederà ad inoltrare idonea comunicazione delle armi acquistate e delle munizioni, per la dotazione degli addetti all'Ufficio Polizia Locale, all'Ufficio locale di P.S. (se questo manca al Comando dei Carabinieri).

ART. 46 - ASSUNZIONE IN CARICO E CUSTODIA DELLE ARMI E DEL MUNIZIONAMENTO

Al momento di ricevere la fornitura delle armi e del munizionamento, il responsabile del servizio della Polizia Municipale, le assumerà in carico nell'apposito registro.

Le armi di scorta o comunque non in dotazione agli Agenti di Polizia Locale, saranno conservate prive di munizioni, nell'ufficio del Settore in apposito armadio metallico corazzato, chiuso a chiave con serratura di sicurezza tipo cassaforte.

Le munizioni saranno conservate in un armadio metallico distinto da quello delle armi, di uguali caratteristiche.

ART. 47 - CONSEGNA DELLE ARMI E DEL MUNIZIONAMENTO

Gli appartenenti alla Polizia Locale aventi la qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza, al momento di ricevere in dotazione le armi ed il munizionamento dovranno sottoscrivere, per ricevuta, il registro di cui al precedente art. 47 sul quale dovranno sempre essere registrate anche le riconsegne.

Fino a quando l'arma ed il munizionamento non saranno restituiti dovranno essere custoditi a cura e sotto la responsabilità del ricevente, nel rigoroso ed assoluto rispetto delle norme vigenti.

ART. 48 - DOVERI DEL CONSEGNETARIO DELL'ARMA

L'addetto alla Polizia Locale, cui viene assegnata l'arma deve:

- Verificare al momento della consegna la corrispondenza dei dati identificativi dell'arma e le condizioni in cui l'arma e le munizioni sono assegnate;
- Custodire diligentemente l'arma e curarne la manutenzione;
- Applicare sempre ed ovunque le misure di sicurezza previste per il maneggio dell'arma;
- Mantenere l'addestramento ricevuto, partecipando attivamente alle esercitazioni di tiro di cui ai successivi artt. 51 e 52.

E' fatto obbligo, inoltre, agli addetti alla Polizia Locale cui è assegnata l'arma in via continuativa, di osservare, per la custodia delle armi al proprio domicilio, le seguenti prescrizioni:

- L'arma, quando non è sotto il diretto e personale controllo dell'assegnatario, dovrà essere riposta scarica, in idoneo contenitore chiuso a chiave in modo che non possa essere mai nella disponibilità di altri, nemmeno dei familiari;
- In mobile diverso e con le stesse precauzioni dovranno essere conservate le munizioni.

All'interno di una stanza blindata, posta nel Comando della Polizia Locale, verranno posizionati due armadi blindati internamente suddivisi in tesoretti e al momento dell'assegnazione dell'arma in via definitiva verranno assegnati ad ogni agente due tesoretti e le relative chiavi.

Ogni operatore, qualora decidesse di utilizzare gli scomparti assegnati dovrà depositare in uno l'arma e nell'altro le munizioni.

Le copie di riserva delle chiavi dell'armadio e dei tesoretti, saranno conservate, a cura del Comandante di Polizia Locale, in busta chiusa sigillata e controfirmata da lui, in cassaforte o armadio blindato.

ART. 49 - DENUNCIA DI SMARRIMENTO O FURTO DELL'ARMA

Dello smarrimento o del furto di armi o parti di esse nonché delle munizioni, a cura del consegnatario o dell'assegnatario, deve essere fatta immediata denuncia all'Ufficio locale di Pubblica Sicurezza o, se questo manchi, al più vicino Comando dei Carabinieri.

Copia della denuncia dovrà essere trasmessa al Sindaco il quale, dopo un'attenta valutazione delle circostanze e del fatto, ne darà notizia al Prefetto proponendo l'eventuale adozione di provvedimenti di revoca della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza.

ART. 50 - DETERMINAZIONE DEI SERVIZI DA SVOLGERSI CON ARMI

Sono svolti con armi e con personale ad essi specificatamente destinato, i seguenti servizi di Polizia Locale:

- Servizi di polizia stradale;
- Servizi di pattugliamento del territorio;
- Servizi di assistenza per l'esecuzione di ordinanze;
- Servizi notturni.

Al personale di Polizia Locale addetto ai servizi elencati l'arma è assegnata in via continuativa.

ART. 51 - DETERMINAZIONE DEI SERVIZI DA SVOLGERSI SENZA ARMI

Sono svolti senza armi i seguenti servizi:

- Attività d'ufficio;
- Cerimonie religiose.

Al personale di Polizia Locale avente la qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza addetto ai servizi elencati, l'arma, se non già assegnata in via continuativa in applicazione del precedente art. 48, è assegnata di volta in volta in relazione a particolari e motivate circostanze.

ART. 52 - SERVIZI PRESTATI CON ARMA

Gli addetti alla Polizia Locale che esplicano servizi muniti dell'arma in dotazione, di regola, indossano l'uniforme e portano l'arma nella fondina esterna corredata di caricatore di riserva.

Nei casi in cui, debitamente autorizzato viene prestato servizio in abito civile, nonché nei soli casi di assegnazione dell'arma in via continuativa fuori servizio, l'arma dovrà essere portata in modo non visibile.

Non possono essere portate in servizio armi diverse da quelle in dotazione.

ART. 53 - MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DELL'ARMA

1. Assegnazione in via continuativa.

L'assegnazione dell'arma in via continuativa, ad ogni operatore di Polizia Locale, sarà disposta dal Sindaco, con effetto fino alla cessazione o sospensione del rapporto di servizio, con un singolo provvedimento dal quale dovrà rilevarsi:

- le generalità complete dell'agente;

- gli estremi del provvedimento prefettizio di conferimento della qualità di Agente di Pubblica Sicurezza;
- la descrizione dell'arma (tipo, modello, calibro, matricola, ecc.)
- la descrizione del munizionamento.

Del provvedimento è fatta menzione nel tesserino di identificazione che l'addetto è tenuto a portare con sé. Al momento della consegna ne sarà fatta annotazione, con sottoscrizione per ricevuta, in calce allo stesso provvedimento.

Un elenco delle assegnazioni fatte sarà trasmesso al Prefetto.

Entro il 31 dicembre di ciascun anno, il Sindaco, con apposito provvedimento – che sarà trasmesso in copia al Prefetto – provvede alla revisione dell'elenco o alla conferma dello stesso.

2. Assegnazione in via occasionale.

L'assegnazione dell'arma per i servizi svolti occasionalmente o con personale ad essi destinato in maniera non continuativa sarà disposto di volta in volta con provvedimento del Sindaco.

Il provvedimento dovrà contenere tutti i dati di cui al precedente punto nonché:

- Il servizio da espletare in armi;
- La durata del servizio;
- L'obbligo di riconsegnare l'arma appena ultimato il servizio.

In ogni caso nessuna arma potrà essere assegnata, né in via continuativa, né in via occasionale, in assenza dell'attestazione relativa all'addestramento di cui al successivo art. 59.

ART. 54 - SERVIZI DI COLLEGAMENTO O DI RAPPRESENTANZA

I servizi di collegamento e di rappresentanza esplicati fuori dal territorio del comune sono svolti di massima senza armi; gli addetti alla Polizia Locale cui l'arma è assegnata in via continuativa è consentito il porto della medesima nei comuni in cui svolgono compiti di collegamento o comunque per raggiungere dal proprio domicilio il luogo di servizio e viceversa.

ART. 55 - SERVIZI ESPLICATI FUORI DELL'AMBITO TERRITORIALE PER SOCCORSO O IN SUPPORTO.

I servizi esplicati fuori dell'ambito territoriale comunale per soccorso in caso di calamità e disastri o per rinforzare altri Corpi e servizi in particolari occasioni stagionali o eccezionali sono effettuati di massima, senza armi.

Tuttavia il Sindaco del Comune nel cui territorio il servizio esterno deve essere svolto può richiedere che un contingente, del personale inviato per soccorso o in supporto, sia composto da addetti in possesso della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza, il quale effettui il servizio stesso in uniforme e munito di arma, quando ciò sia richiesto dalla natura del servizio, ai fini della sicurezza personale, ai sensi del regolamento comunale del comune presso cui il comando viene richiesto.

Nei casi previsti dal precedente comma il Sindaco da comunicazione al Prefetto territorialmente competente ed a quello competente per il luogo in cui il servizio esterno sarà prestato dei contingenti tenuti a prestare servizio con armi fuori del territorio comunale, del tipo di servizio per il quale saranno impiegati e della presumibile durata della missione.

ART. 56 - FUNZIONI AUSILIARI DI PUBBLICA SICUREZZA

Gli addetti alla Polizia Locale che collaborano con le forze di Polizia dello Stato ai sensi dell'art. 3 della Legge 07.03.1986, n. 65, esplicano il servizio in uniforme ordinaria e muniti dell'arma in dotazione, salvo sia diversamente richiesto dalla competente autorità e prestano l'assistenza legalmente richiesta dal pubblico ufficiale alle cui dipendenze sono funzionalmente assegnati.

ART. 57 - ASSEGNAZIONE DELL'ARMA PER DIFESA PERSONALE

A prescindere dalla natura del servizio, con provvedimento del Sindaco specificatamente motivato, l'arma potrà essere assegnata, in via continuativa, anche in relazione alla necessità di uno o più addetti di essere costantemente armati per difesa personale.

Per difesa personale l'arma potrà essere assegnata a condizione:

- Che la necessità di difesa personale trovi fondamento in elementi attinenti al servizio;
- Che l'autorizzazione trovi rigida limitazione territoriale con assoluto divieto di portarla fuori dal territorio comunale.

ART. 58 - ADDESTRAMENTO

Gli addetti alla Polizia Locale che rivestono la qualità di Agente di Pubblica Sicurezza prestano servizio armato dopo aver conseguito il necessario addestramento e devono superare ogni anno almeno un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno, presso il poligono di Padova o altro convenzionato, abilitato per l'addestramento al tiro con armi comuni da sparo.

A tal fine, il Sindaco provvede all'iscrizione di tutti gli addetti al Settore di Polizia Locale in possesso della qualità di Agente di P.S. al tiro a segno nazionale, sezione di Padova, ai sensi dell'art. 1 della Legge 28.05.1981, n. 286.

E' facoltà del Sindaco o dell'Assessore delegato, su proposta del Comandante – Responsabile del servizio – di disporre la ripetizione dell'addestramento al tiro nel corso dell'anno, per tutti gli addetti al Settore di Polizia Municipale o per quelli che svolgono particolari servizi.

I provvedimenti adottati ai sensi del precedente articolo sono comunicati al Prefetto di Padova.

E' facoltà degli addetti al settore di Polizia Locale in possesso della qualità di Agente di P.S. cui l'arma è assegnata in via continuativa, recarsi al poligono di tiro di cui al secondo comma anche di propria iniziativa, per l'addestramento al tiro, da sostenere, in tale caso a proprie spese.

ART. 59 - PORTO D'ARMI PER LA FREQUENZA DEI POLIGONI DI TIRO A SEGNO

Qualora il poligono si trovi in comune diverso da quello in cui prestano servizio, gli addetti alla Polizia Locale, muniti di tesserino di riconoscimento previsto dal presente regolamento e comandati ad effettuare le esercitazioni di tiro, sono autorizzati a portare l'arma in dotazione, nei soli giorni stabiliti, fuori del comune di appartenenza fino alla sede del poligono e viceversa.

Il Prefetto, al quale la disponibilità di servizio è comunicata dal Comandante almeno sette giorni prima, può chiedere la sospensione dei tiri medesimi per motivi di ordine pubblico.

ART. 60 - PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO

Copia del presente regolamento sarà trasmessa ai Consiglieri Comunali e messa a disposizione del pubblico con possibilità di consultazione durante l'apertura degli uffici comunali.

Altra copia sarà depositata nel locale in cui si trovano gli armadi di ricovero delle armi e delle munizioni, a disposizione degli addetti al servizio.

ART. 61 - COMUNICAZIONE DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento sarà comunicato:

- Al Ministero dell'Interno, tramite il Prefetto di Padova così come disposto dall'art. 2 comma 2 del D.M. 04.03.1987, n. 14.

ART. 62 - LEGGI E ATTI REGOLAMENTARI

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento saranno osservate, le norme di cui:

- Alla Legge 07.03.1986, n. 65;
- Alle Leggi Regionali sulla Polizia Locale;
- Al D.Lgs 18.08.2000, n. 267;
- Al D.M. 04.03.1987, n. 145.

Infine dovranno essere osservate le disposizioni vigenti in materia d'acquisto, detenzione, trasporto, porto, custodia ed impiego delle armi e delle munizioni.

ART. 63 - RINVIO A DISPOSIZIONI GENERALI

La normativa definita nel presente regolamento sulle materie rinviate alla contrattazione decentrata dell'accordo nazionale di comparto dovrà essere attuata conformemente a quanto previsto dal Decreto Legislativo 03.02.1993, n. 29 e successive modificazioni.

ART. 64 - ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE REGOLAMENTO

Il presente regolamento dopo l'esecutività delle deliberazioni d'approvazione, va pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni.

Dalla data d'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati:

- Il Regolamento di servizio di Polizia Locale, approvato con delibera di Giunta Comunale n. 107 del 20.09.2001 e successive modifiche approvate con Delibera di Giunta n. 101 del 03.10.2002 ;
- Ogni altro atto regolamentare che risulti in contrasto con il presente Regolamento.

Esso entra in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.